

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 98-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura) del Senato della Repubblica
nella seduta del 21 settembre 1972*

*modificato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera
dei deputati nella seduta del 21 marzo 1973 (V. Stampato n. 842)*

d'iniziativa dei senatori VIGNOLA, COLELLA e MAZZOLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 marzo 1973*

Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

In conformità alle norme per il riordina-
mento della sperimentazione agraria conte-
nute nel decreto del Presidente della Repub-
blica 23 novembre 1967, n. 1318, viene isti-
tuito l'Istituto sperimentale per il tabacco
con sede in Scafati.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

L'Istituto sperimentale per il tabacco provvede agli studi e alle ricerche riguardanti: la genetica, il miglioramento e la costituzione delle varietà coltivate, il controllo della produzione e della certificazione del seme; la biochimica; le tecniche di coltivazione e di cura; la difesa fitosanitaria in campo e in magazzino; le tecniche di lavorazione, di fermentazione e di trasformazione del tabacco, nel quadro delle esigenze dell'industria manifatturiera, nonchè le indagini economiche sulla produzione, lavorazione e commercio del tabacco.

L'Istituto è articolato in sei sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Lecce, Bovolone e Roma. Le funzioni, i programmi, le attrezzature ed i relativi mezzi finanziari delle singole sezioni saranno determinati nel programma di riordinamento dell'Istituto, che dovrà assicurare e definire una relativa autonomia operativa delle sezioni. In particolare la sezione operativa di Lecce dovrà disporre della sezione di biochimica e del tabacchificio sperimentale anche per la trasformazione e fermentazione dei tabacchi di seme levantino. I particolari settori di ricerca delle singole sezioni operative sono determinati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere istituite nuove sezioni operative periferiche, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Con lo stesso decreto sarà provveduto alle eventuali modifiche della dotazione organica dell'Istituto sperimentale per il tabacco, limitatamente al ruolo dei direttori di sezione operativa.

Art. 3.

L'Istituto sperimentale per il tabacco subentra a tutti gli effetti giuridici all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi che

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 3.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

viene soppresso e il cui patrimonio è devoluto all'Istituto di cui alla presente legge. L'Istituto stesso avrà in uso gli immobili, le attrezzature, le aziende ed i campi sperimentali siti in Scafati di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato alle condizioni ed al canone da stabilirsi con apposite convenzioni.

I trasferimenti in proprietà di detto patrimonio, limitatamente alle esigenze funzionali, dall'Amministrazione dei monopoli di Stato all'Istituto sperimentale per il tabacco, verranno disposti con provvedimenti da emanarsi dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di scioglimento dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedendo alle operazioni di liquidazione, conserverà alla sua originaria destinazione in favore della tabacchicoltura salentina il patrimonio immobiliare e i laboratori di ricerca annessi, provenienti dalla sezione salentina di Lecce.

Art. 4.

Gli allegati I — tabelle *A, B, C, D* ed *E* — e II al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono sostituiti dagli allegati e dalle tabelle annesse alla presente legge.

Per i posti di cui alle allegate tabelle, lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, non opera la corrispondente diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo.

Il numero dei posti previsto al capitolo 1112 dell'allegato n. 3 della tabella n. 13 dello stato di previsione della spesa del Mini-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Per i servizi della ricerca e della sperimentazione agraria dell'Istituto sperimentale per il tabacco sono istituiti i ruoli del personale di cui agli allegati I e II alla presente legge le cui dotazioni organiche si fondono con quelle previste dagli allegati I e II al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Per i posti di cui alle allegate tabelle, lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, non opera la corrispondente diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo, qualora detti posti appartengano a ruoli la cui dotazione organica è fissata in una sola unità.

Il numero dei posti previsto al capitolo 1112 dell'allegato n. 3 della tabella n. 13 dello stato di previsione della spesa del Mini-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

stero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1972 viene aumentato da 281 a 369.

Art. 5.

In conformità all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono organi dell'Istituto sperimentale per il tabacco:

- 1) il Consiglio di amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Comitato scientifico;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti.

Per la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il primo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dai seguenti:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente ed è inoltre composto:

a) da tre rappresentanti dei tabacchicoltori, ivi compreso un rappresentante degli organismi cooperativi, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su terne proposte dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

b) da un rappresentante dei trasformatori scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in una terna proposta dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

c) da cinque esperti designati dalle Regioni che abbiano rilevanti interessi tabacchicoli;

d) da due funzionari di carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designati dal Ministro;

e) da un rappresentante del personale dell'Istituto;

f) da un esperto di chiara fama, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste fra docenti universitari di discipline interessanti l'agricoltura;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1972 viene aumentato da 281 a 381.

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

g) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Direttore dell'Istituto assume le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione ».

Per la composizione del Comitato scientifico dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato scientifico è composto dal Direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori delle sezioni operative centrali e periferiche, da due sperimentatori eletti ogni quattro anni dagli sperimentatori in servizio presso l'Istituto, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e da un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 6.

Per le proprie esigenze funzionali, l'Istituto sperimentale per il tabacco si avvale dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Può avvalersi altresì, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, dei fondi comunitari.

La spesa derivante dall'inquadramento del personale di cui alla presente legge fa carico alle disponibilità esistenti nei capitoli 1111 e 1112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1972.

Art. 7.

Il personale di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, in attività di servizio al 31 dicembre 1970, inquadrato e disciplinato dai regolamenti per il personale impiegatizio ed operaio approvati con

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

Identico.

La spesa derivante dall'inquadramento del personale di cui alla presente legge fa carico alle disponibilità esistenti nei capitoli 1111 e 1112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1973.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 16 gennaio 1964, è inquadrato direttamente nei ruoli del personale degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria come segue:

il direttore nel ruolo dei direttori;

i capi servizio, i direttori di sperimentazione e i vice direttori di sperimentazione nel ruolo dei direttori di sezione;

i consiglieri tecnici nel ruolo degli sperimentatori;

gli impiegati del ruolo del personale amministrativo delle carriere direttive nel ruolo amministrativo della carriera direttiva;

gli appartenenti al ruolo tecnico della carriera di concetto nel ruolo degli esperti;

gli appartenenti al ruolo amministrativo della carriera di concetto nel ruolo dei segretari contabili;

gli appartenenti al ruolo del personale d'ordine e di dattilografia nel ruolo del personale esecutivo;

gli appartenenti al ruolo del personale d'anticamera nel ruolo degli uscieri;

gli appartenenti al ruolo degli autisti nel ruolo degli autisti.

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del personale di anticamera e degli autisti, che abbiano prestato per almeno tre anni mansioni come personale d'ordine e di dattilografia, saranno collocati, previo concorso riservato e purchè in possesso dei requisiti necessari, nel ruolo del personale esecutivo con la qualifica di coadiutore.

Gli operai di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, vengono inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conservando la qualifica rivestita nel ruolo di provenienza.

Gli operai agricoli in servizio presso le sezioni di Scafati, Lecce e Bovolone dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi vengono inquadrati, con la qualifica di operaio comune — qualifica di mestiere: brac-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ciante agricolo — nei ruoli degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e destinati a prestare servizio presso le sezioni operative dell'Istituto sperimentale per il tabacco. In particolare valgono le seguenti norme: vengono inquadrati 45 operai di Scafati in servizio successivamente al 24 ottobre 1969, gli operai di Bovolone per un massimo di 10 unità e gli operai di Lecce per un massimo di 15 unità, che abbiano prestato almeno novanta giornate lavorative nel biennio 1969-1970 e che siano stati addetti a specifiche mansioni inerenti la sperimentazione.

Ai fini dell'inquadramento nel ruolo di cui al precedente comma, sono preferiti coloro che abbiano prestato servizio per un maggior numero di giornate lavorative e, a parità di queste ultime, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.

Le dotazioni organiche dei capi operai, degli operai qualificati e degli operai comuni del ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono complessivamente aumentate di 100 unità.

Gli operai di ruolo, con la qualifica di capo operaio ed in possesso di idoneo titolo di studio, potranno essere inquadrati, nei limiti delle disponibilità di organico, previo concorso riservato, nel ruolo degli esperti, purchè abbiano svolto ininterrottamente e con profitto mansioni di esperto per almeno 5 anni.

Gli operai di ruolo, con qualifica di capo operaio, che abbiano prestato, per almeno 3 anni, mansioni di dattilografia e di disegnatore, potranno essere inquadrati, nei limiti delle disponibilità di organico, previo concorso riservato e purchè in possesso dei requisiti necessari, nel ruolo del personale esecutivo con la qualifica di coadiutore.

Gli operai agricoli, inquadrati ai sensi dei precedenti commi, possono conseguire, mediante concorso interno, il passaggio nel ruolo dei preparatori, nel limite del 50 per cento della dotazione organica prevista per i pre-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

paratori dell'Istituto sperimentale per il tabacco.

Al concorso riservato per la nomina ad esperto, di cui al precedente settimo comma, possono essere ammessi anche gli operai agricoli, inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che abbiano svolto con profitto mansioni di esperto per almeno 8 anni e siano provvisti di idoneo titolo di studio.

Art. 8.

Il servizio prestato presso l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi dal personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 7, può essere riscattato in tutto o in parte ai fini del trattamento di quiescenza statale, previa domanda da inoltrare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del massimo del servizio utile a pensione. Tale riscatto è effettuato in base alle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo dello Stato di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il predetto personale ha facoltà di optare entro il termine di cui al comma precedente, in luogo del trattamento di quiescenza statale, per la continuazione dell'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a fondi integrativi di essa.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese anche al personale inquadrato nei ruoli degli Istituti di sperimentazione agraria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

È fatto divieto all'Istituto sperimentale per il tabacco di assumere a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma personale non di ruolo per l'assolvimento delle funzioni proprie dei posti dei ruoli organici di cui alle tabelle annesse alla presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

Il servizio prestato presso l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi dal personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 7, può essere riscattato in tutto o in parte ai fini del trattamento di quiescenza statale, previa domanda da inoltrare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del massimo del servizio utile a pensione. Tale riscatto è effettuato anche per quanto riguarda il servizio non di ruolo ai sensi della legge 27 maggio 1966, n. 372.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 9.

Al personale di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi vengono riconosciute integralmente l'anzianità di servizio e la posizione economica acquisita e viene mantenuto il premio di rendimento ed incentivazione di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483 e successive modifiche.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese anche al personale inquadrato nei ruoli degli Istituti di sperimentazione agraria ai sensi degli articoli 72 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 10.

Fino a quando non saranno costituiti gli organi ordinari dell'Istituto sperimentale per il tabacco di cui all'articolo 1 della presente legge, l'amministrazione di questo sarà tenuta da un Commissario nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, al quale sono conferiti i poteri del Consiglio di amministrazione e del Presidente.

La gestione commissariale non potrà durare più di un anno.

Alla formulazione dei programmi di attività dell'Istituto sperimentale per il tabacco provvede, per il periodo della sua gestione, il Commissario di cui al presente articolo, sentito il Direttore dell'Istituto e i direttori delle sezioni operative centrali e periferiche.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

Al personale di ruolo dell'Istituto sperimentale per il tabacco viene riconosciuta per metà l'anzianità di servizio prestato, in modo lodevole e continuativo, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli.

Il personale predetto conserva nella nuova posizione a titolo di assegno personale l'eventuale differenza fra gli assegni fruiti alla data di entrata in vigore della presente legge per stipendio e per premio di rendimento ed incentivazione di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni, e lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo conseguiti nella nuova posizione.

L'assegno personale di cui al precedente comma è riassorbito con i futuri miglioramenti economici a carattere generale.

Soppresso.

Art. 10.

Identico.

La gestione commissariale non potrà durare oltre sei mesi.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 11.

Nei confronti del personale in servizio, anche in qualità di borsista, presso l'Istituto sperimentale per il tabacco e in altri Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Per particolari esigenze può essere assegnato a prestare servizio presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria il personale dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e del ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

Il personale degli Istituti di sperimentazione agraria può essere assegnato o trasferito, per motivate esigenze di servizio, anche presso le aziende agricole degli Istituti medesimi e delle rispettive sezioni operative periferiche poste in località diverse dalle sedi degli Istituti e delle sezioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e dalla presente legge.

Art. 13.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nella presente legge, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Soppresso.

Art. 11.

Identico.

ALLEGATI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO I

TABELLA A.

CARRIERE DIRETTIVE SCIENTIFICHE

RUOLI DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA.

Ruolo dei Direttori.

Numero parametro	QUALIFICA	Numero dei posti
825	Direttore Ordinario	23
772		
609		
535		
443	Direttore Straordinario	

Ruolo dei Direttori di Sezione.

Numero parametro	QUALIFICA	Numero dei posti
614	Direttore di Sezione Ordinario	144
564		
465		
443		
387	Direttore di Sezione Straordinario	

Ruolo degli Sperimentatori.

Numero parametro	QUALIFICA	Numero dei posti
443	Sperimentatore	382
387		
317		
243		

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO I

TABELLA A.

CARRIERE DIRETTIVE SCIENTIFICHE

RUOLI DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO

Ruolo dei Direttori.

Numero parametro —	QUALIFICA —	Numero dei posti —
825	} Direttore Ordinario }	} 1
772		
609		
535		
443		

Ruolo dei Direttori di Sezione.

Numero parametro —	QUALIFICA —	Numero dei posti —
614	} Direttore di Sezione Ordinario }	} 9
564		
465		
443		
387	Direttore di Sezione Straordinario }	

Ruolo degli Sperimentatori

Numero parametro —	QUALIFICA —	Numero dei posti —
443	} Sperimentatore }	} 25
387		
317		
243		

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA B.

CARRIERA DIRETTIVA

RUOLO AMMINISTRATIVO DEGLI ISTITUTI DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE AGRARIA.

Numero parametro	QUALIFICA	Numero dei posti
530	Ispettore Generale	6
426	} Direttore di Divisione	7
387		
307	Direttore di Sezione	} 14
257	} Consigliere	
190		
		27

TABELLA C.

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

RUOLO DEGLI ESPERTI DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA.

Numero parametro	QUALIFICA	Numero dei posti
370	Esperto Capo	18
302	} Esperto principale	79
260		
227	} Esperto	78
188		
160		
		175

RUOLO DEI SEGRETARI CONTABILI DEGLI ISTITUTI DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE AGRARIA.

Numero parametro	QUALIFICA	Numero dei posti
370	Segretario Capo	4
297	} Segretario principale	14
255		
218	} Segretario	14
178		
160		
		32

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA B.

CARRIERA DIRETTIVA

RUOLO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO.

Numero parametro	QUALIFICA	Numero dei posti
530	Ispettore Generale	1
426	} Direttore di Divisione	1
387		
307	} Direttore di Sezione	—
257		
190		
	2	

TABELLA C.

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

RUOLO DEGLI ESPERTI.

Numero parametro	QUALIFICA	Numero dei posti
370	Esperto Capo	4
302	} Esperto principale	15
260		
227	} Esperto	16
188		
160		

RUOLO DEI SEGRETARI CONTABILI.

Numero parametro	QUALIFICA	Numero dei posti
370	Segretario Capo	1
297	} Segretario principale	3
255		
218	} Segretario	3
178		
160		

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA D.

RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO DEGLI ISTITUTI DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE AGRARIA.

Numero parametro	QUALIFICA	Numero dei posti
245	Coadiutore superiore	15
213	Coadiutore principale	65
183		
163	Coadiutore	64
133		
120		
		144

TABELLA E.

RUOLO DEI PREPARATORI DEGLI ISTITUTI DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE AGRARIA.

Numero parametro	QUALIFICA	Numero dei posti
143	Preparatore capo	174
133	Preparatore	
		174

RUOLO DEGLI USCIERI DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA.

Numero parametro	QUALIFICA	Numero dei posti
165	Commesso capo	28
143		
133	Commesso	64
115		
100		
		92

RUOLO DEGLI AUTISTI DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA.

Numero parametro	QUALIFICA	Numero dei posti
133	Autista	44
		44

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA D.

RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO.

Numero parametro —	QUALIFICA —	Numero dei posti —
245	Coadiutore superiore	1
213	Coadiutore principale	6
183		
163	Coadiutore	7
133		
120		
		14

TABELLA E.

RUOLO DEI PREPARATORI.

Numero parametro —	QUALIFICA —	Numero dei posti —
143	Preparatore capo	35
133	Preparatore	
		35

RUOLO DEGLI USCIERI.

Numero parametro —	QUALIFICA —	Numero dei posti —
165	Commesso capo	2
143		
133	Commesso	6
115		
100		
		8

RUOLO DEGLI AUTISTI.

Numero parametro —	QUALIFICA —	Numero dei posti —
133	Autista	4
		4

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO II

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE
DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA

ISTITUTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA	Direttori	Direttori di Sezione operativa	Sperimentatori	Segretari amministrativi	Esperti	Segretari contabili	Personale esecutivo	Preparatori	Uscieri	Autisti	Totale organico istituti
Istituto sper. studio e difesa suolo	1	6	16	1	6	1	6	6	4	2	49
Istituto sper. nutrizione piante	1	6	16	1	6	1	5	6	4	2	48
Istituto sper. patologia vegetale	1	6	16	1	7	1	6	7	2	1	48
Istituto sper. zoologia agraria	1	7	19	2	8	1	7	8	4	2	59
Istituto sper. agronomico	1	6	16	1	7	1	5	6	4	2	49
Istituto sper. meccanizz. agricola	1	5	13	1	5	1	5	5	3	1	40
Istituto sper. per la zootecnia	1	13	35	2	13	3	13	13	7	4	104
Istituto sper. cerealicoltura	1	11	30	2	12	2	11	11	7	4	91
Istituto sper. colture foraggere	1	7	19	1	7	1	6	7	4	3	56
Istituto sper. orticoltura	1	6	16	1	6	1	6	6	4	2	49
Istituto sper. colture industriali	1	7	18	1	7	1	7	7	4	2	55
Istituto sper. floricoltura	1	6	16	1	6	1	6	6	3	2	48
Istituto sper. viticoltura	1	7	18	1	7	1	7	7	4	2	55
Istituto sper. olivicoltura	1	5	12	1	5	1	4	5	4	1	39
Istituto sper. frutticoltura	1	7	19	1	7	1	7	7	4	2	56
Istituto sper. agrumicoltura	1	4	10	1	4	1	4	4	3	1	33
Istituto sper. selvicoltura	1	6	15	1	6	1	5	6	4	1	46
Istituto sper. ass. for. e alpicoltura	1	3	8	1	4	1	3	3	2	1	27
Istituto sper. valor. tec. prod. agric.	1	4	11	1	4	1	4	5	3	1	35
Istituto sper. enologia	1	6	16	1	6	1	6	6	4	2	49
Istituto sper. elaiotecnica	1	3	8	1	3	1	3	3	3	1	27
Istituto sper. lattiero caseario	1	4	10	1	4	1	4	5	3	1	34
Istituto sper. per il tabacco	1	9	25	2	35	7	14	35	8	4	140
	23	144	382	27	175	32	144	174	92	44	1.237

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO II

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE
DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO

Direttori	1
Direttori di sezione operativa	9
Sperimentatori	25
Segretari amministrativi	2
Esperti	35
Segretari contabili	7
Coadiutori	14
Preparatori	35
Uscieri	8
Autisti	4
	<hr/>
TOTALE	140